

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto a livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'art. 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Compilare tutti i campi!		Compilare tutti i campi!		Compilare tutti i campi!				
Cantone:		NPA:	Comune politico:				Controllo (lasciare in bianco)	
N°	Cognome e nome (di proprio pugno e in stampatello)	Data di nascita (Giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)		Firma autografa	Ordinare bandiera e rimanere informato		Rimanere informato
1.						☐		☐
2.						☐		☐
3.						☐		☐

Pubblicata nel Foglio federale il 1 aprile 2025. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 2

² La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, della genitorialità, dell'orfinità e della vedovanza.

Art. 110a Congedo parentale

¹ La Confederazione istituisce un congedo parentale equo e indennizzato.

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. il congedo parentale serve al bene del figlio e a promuovere l'uguaglianza di fatto tra i sessi, in particolare permettendo a entrambi i genitori di esercitare un'attività lucrativa;

b. i due genitori beneficiano di un congedo parentale della stessa durata; il congedo non è trasferibile e in linea di massima è fruibile in modo alternato; i genitori possono fruirne contemporaneamente al massimo per un quarto, la legge può prevedere eccezioni, in particolare per motivi di salute; la durata del congedo parentale per ciascun genitore non può essere inferiore alla durata del versamento dell'indennità di maternità prevista dal diritto previgente;

c. l'importo minimo e il finanziamento dell'indennità sono stabiliti in base ai principi applicabili all'indennità per chi presta servizio militare o servizio civile; l'indennità aumenta progressivamente fino a raggiungere il 100 per cento nel caso dei salari più bassi;

d. la fruizione del congedo parentale non deve comportare svantaggi dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto in materia di personale.

Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3, primo periodo, e 4

Assegni familiari e assicurazione parentale

³ Per indennizzare il congedo parentale di cui all'articolo 110a, la Confederazione istituisce un'assicurazione parentale. ...

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione parentale, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 197 n. 17²

17. Disposizione transitoria degli art. 41 cpv. 2 (Genitorialità), 110a (Congedo parentale) e 116 cpv. 3, primo periodo, e 4 (Assicurazione parentale)

¹ L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione degli articoli 41 capoverso 2, 110a e 116 capoversi 3, primo periodo, e 4 entro cinque anni dall'accettazione di detti articoli da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

² Nei primi dieci anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione, il congedo parentale è di 18 settimane per ciascun genitore.

³ La competenza della Confederazione per quanto riguarda l'indennità di maternità e quella per l'altro genitore è mantenuta fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul congedo parentale e sull'assicurazione parentale.

¹ RS 101

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Non compilare i campi blu! Il comitato d'iniziativa si occupa della vidimazione. Si attende che i summenzionati _____ (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.

Luogo:
Data:
Qualità ufficiale:
Firma autografa:
Bollo ufficiale:

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: Laetitia Ammon, Chemin de Clos 27, 1248 Hermance; Gerhard Andrey, Chambloux-Parc 16, 1763 Granges-Paccot; Christina Bachmann-Roth, Sandweg 3, 5600 Lenzburg; Kathrin Bertschy, Länggassstrasse 10, 3012 Berna; Dominik Blunschy, Hof 13, 6438 Ibach; Florence Brenzikofer, Mattenweg 183b, 4494 Oltingen; Yvonne Bürgin, Werner-Weberstrasse 3, 8630 Rütli; Claudine Esseiva, Luisenstrasse 43, 3005 Berna; Yvonne Feri, Sihlweidstrasse 66, 8041 Zurigo; Giorgio Fonio, Corso S. Gottardo 88, 6830 Chiasso; Greta Gysin, Via Garavina 1, 6821 Rovio; Patrick Hässig, Höhenring 7, 8052 Zurigo; Matthias Samuel Jauslin, Rebbergstrasse 26, 5610 Wohlen; Philippe Kühni, Barbaraweg 1, 5000 Aarau; Claudio Kuster, Gartenstrasse 6, 8212 Neuhausen am Rheinfall; Min Li Marti, Förlibuckstrasse 227, 8005 Zurigo; Lisa Mazzone, Av. Ernest-Pictet 5, 1203 Ginevra; Thomas Méchineau, Rue du Jar 7, 1004 Lausanne; Léonore Porchet, Route de Chavannes 60b, 1007 Lausanne; Lilian Studer, Austrasse 17, 5430 Wettingen; Markus Theunert, Staffelstrasse 22, 8045 Zurigo; Andrea Weber-Käser, Gaissbergstrasse 42a, 8280 Kreuzlingen; Emilie Weli (nome d'arte: Sophie Hunger), Länggassstrasse 10, 3012 Berna; Eveline Widmer-Schlumpf, Silberegweg 1, 7012 Felsberg; Adrian Wüthrich, Alpenstrasse 42, 4950 Huttwil